

REGOLAMENTO PER GLI APPARECCHI SEMITAUTOMATICI- AUTOMATICI ED ELETTRONICI DELLE SALE GIOCO E DEI PUBBLICI ESERCIZI

ART. 1

SALA PUBBLICA

L'esercizio di una sala pubblica per apparecchi da trattenimento è definita "sala giochi" ed è subordinata alla licenza del Sindaco, ai sensi degli art. 86 e 110 del T.U.L.P.S. -R.D. 18.06.1931 N. 773, è disciplinata altresì dal presente regolamento.

ART. 2

SALA GIOCHI

Per "sale giochi" si intendono quei locali espressamente destinati dove vengono inseriti apparecchi automatici o semiautomatici da trattenimento, siano essi elettrici, elettronici opportunamente meccanici(videogiochi, flipper, etc.) del tipo ammesso dalla legge purché il funzionamento sia affidato esclusivamente all'abilità del giocatore.

Nella sala giochi non sono ammessi juke-box, televisori o altri congegni di riproduzione visiva o sonora.

ART. 3

RILASCIO LICENZE

Il Sindaco rilascia la licenza di apertura di nuove sale giochi o per il trasferimento di quelle esistenti nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana ed Amministrativa e di Igiene, nonché alle norme amministrative relative alla destinazione d'uso dei locali.

ART. 4

REQUISITI

Oltre ai requisiti di cui sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà accettare l'esistenza di altre caratteristiche tecniche, quale la collocazione dell'esercizio in base al P.R.G., situazione igienico sanitaria, con l'obbligo di idonei ed adeguati servizi igienici, parere della Commissione del Traffico e del Comando Polizia M.le .

Qualora la sala giochi abbia una superficie superiore a mq. 100 o contenga un numero superiore a 20 apparecchi, l'autorizzazione del Sindaco è rilasciata previo altresì parere favorevole della C.T.P.V.

ART. 5

CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI

Tutti gli apparecchi funzionanti con corrente elettrica di rete dovranno essere muniti di una certificazione attestante l'idoneità all'uso dell'apparecchio e la sua perfetta regolarità costruttiva.

ART. 6

ISTALLAZIONE APPARECCHI GIOCO SU PUBBLICI ESERCIZI

Presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, muniti di servizi igienico-sanitari per il pubblico è consentita l'istallazione di apparecchi da gioco anche nel locale consumazione in numero massimo di 5 (cinque) compreso apparecchi televisivi ed elettrogrammofoni a gettone purché questi occupino una superficie non superiore al 20% di quella complessiva dell'esercizio, senza tener conto della superficie dei servizi igienici, depositi, Uffici.

ART. 7

DISTANZE

- 1- Per l'apertura di sale giochi è previsto una distanza di metri 200 da altro esercizio che svolge identica attività anche se ubicato in zona commerciale diversa, misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso;
- 2- Distanza di metri 100 da ospedali, scuole, caserme, chiese od altri edifici destinati al culto.

Art. 8

SUPERFICI E REQUISITI

La sala gioco deve avere una superficie utile minima di 40 mq.; dovrà essere ubicata in zona di agevole scorrimento di circolazione veicolare e con sufficiente possibilità di parcheggio.

Eventuali locali sottostanti a civili abitazioni dovranno essere insonorizzati secondo le prescrizioni

U.S.L.

ART.9 ACCESSO ALLA SALA

L'uso degli apparecchi da trattenimento è vietato ai minori degli anni 14 (quattordici) se non accompagnati da persone adulte di famiglia o altro parente maggiorenne.

ART. 10 ORARI DI APERTURA ALLE SALE

Le sale pubbliche da gioco osserveranno in linea di massima il seguente orario:

A- Dalle ore 14,00 alle ore 23,00 nel periodo estivo e dalle ore 14,00 alle ore 22,00 nel periodo invernale, con facoltà di effettuare una chiusura dalle ore 20,00 alle ore 21,00.

B- Nei giorni festivi e di vacanza scolastica l'apertura può essere anticipata alle ore 10,00.

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per sala giochi redatta in carta legale del valore corrente ed indirizzata al sindaco deve contenere:

- 1)-generalità complete del richiedente
- 2)- numero di codice fiscale o partita iva
- 3)-ubicazione, e insegna (se installata) dell'esercizio

Inoltre alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a)- planimetria dei locali su scala 1/100 e destinazione d'uso degli stessi;
- b)- elenco degli apparecchi che verranno installati.

Nel caso di accoglimento della domanda, l'interessato dovrà presentare all'ufficio di Polizia Amministrativa le seguenti ulteriori documentazioni entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento:

- 1) – dichiarazione inizio attività S.I.A.E.
- 2) – attestazione della disponibilità dei locali
- 3) – attestazione che tutti gli impianti elettrici sono adeguati alle norme CEI

- 4) certificato di sopraluogo della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza, come previsto dal precedente articolo 4.
- 5) certificato contestuale del titolare
- 6) marca da bollo del valore corrente
- 7) elenco degli apparecchi da gioco presenti nell'esercizio con la descrizione, ed il regolamento, allegando la fotografia o fotocopia di ciascuno di essi. Tale obbligo sussiste anche nel caso di sostituzione degli stessi. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati d'Ufficio.

ART. 12 VALIDITA' DELLA LICENZA

La licenza è valida fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile a domanda del titolare da presentarsi entro la data di scadenza.

ART. 13 GIOCHI PROIBITI

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di tenere esposti all'interno dell'esercizio e posizionati in modo ben visibile per il pubblico, la tabella dei giochi proibiti, il regolamento ed il prezzo di ciascun gioco.

ART. 14 INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER GIOCO D'AZZARDO

L'installazione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di qualsiasi premio in denaro o in natura escluse le macchine vidimatrifici per il gioco del totocalcio, dell'enalotto e del totip.

Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consentire nella ripetizione della partita e per non più di tre volte.

ART. 15 COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI

Gli apparecchi da trattamento devono essere collocati in modo tale da non intralciare il regolare flusso e deflusso dei clienti.

ART. 16 REVOCA DELLA LICENZA

Oltre ai casi previsti dalle vigenti, la licenza è revocata:

- 1)- qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore agli otto giorni senza aver dato preventivo avviso al Sindaco.
- 2) – qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un anno. L'apertura saltuaria è equiparata alla sospensione dell'attività.

ART. 17 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti dello Stato, in particolare del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773 e delle norme previste dal c.p.

ART. 18 DIVIETO DI FUMARE

Nelle sale gioco è tassativamente vietato fumare a meno che, la sala stessa non sia munita di idoneo impianto aspiratore riconosciuto tale dall'Organo Sanitario.

ART. 19 PENALITA'

L'infrazioni al presente regolamento, quando non siano reati punibili penalmente o da particolari norme, saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti Comunali.

INDICE

ART. 1 - Sala Pubblica

ART. 2 - Sala Giochi

ART. 3 - Rilascio licenze

ART. 4- Requisiti

ART. 5- Caratteristiche degli apparecchi

ART. 6- Installazione apparecchi gioco su pubblici esercizi

ART. 7- Distanze

ART. 8- Superfici e requisiti

ART. 9- Accesso alla sala

ART.10-Orari di apertura delle sale

ART.11-Presentazione delle domande

ART.12-Validità della licenza

ART.13- Giochi proibiti

ART.14- Installazione degli apparecchi per gioco d'azzardo

ART.15- Collocazione degli apparecchi

ART. 16-Revoca della licenza

ART. 17-Disciplina dell'attività

ART.18- Divieto di fumare

ART.19 -Penalità